

IL LAVORO MINORILE NELL'ORDINAMENTO ORDINARIO

Sottile è il confine tra tratta e sfruttamento lavorativo, in particolare in ambito minorile.

Per contribuire allo sforzo del progetto di "tracciare i confini della tratta" si ritiene importante pubblicare il qualificato contributo di Liakopoulos Dimitris sul tema de "Il lavoro minorile nell'ordinamento italiano". Infatti la tratta coinvolge minori, non solamente a scopo di sfruttarne sessualmente il corpo e le immagini, ma anche per sfruttarne il lavoro.

Si può, infatti, parlare di tratta solamente quando questi minori sono sottratti alle loro famiglie di origine con la forza o reclutati con l'inganno e costretto a chiedere l'elemosina.

Una maggiore conoscenza dei fenomeni e dei sistemi normativi di riferimento contribuisce a fare chiarezza ed aumentare l'efficacia e la qualità degli interventi! L'articolo 37 della Costituzione italiana recita: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione". L'articolo citato stabilisce la necessità di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce anche il limite minimo di età per il lavoro salariato e in finis la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.

Il lavoro minorile così è garantito da una tutela autonoma^[1] differenziata rispetto al lavoro femminile^[2], e speciale rispetto alla generale tutela dei lavoratori^[3]. Ai minori che prestano lavoro, inoltre le medesime retribuzioni spettanti ai lavoratori adulti, per evitare di discriminare il lavoro minorile sulla base di un suo presunto minore rendimento^[4]. La prima legge italiana sulla regolamentazione del lavoro minorile è la legge sarda del 20 gennaio 1859, con la quale fu vietato di adibire i fanciulli di età inferiore ai 10 anni al lavoro minerario. Più tardi nel 1886, esattamente con la n. 3657 del 11 febbraio 1886 non prendeva in considerazione i numerosi mestieri diffusi tra la popolazione e non parla di obbligo scolastico, ma con la legge n. 242 del 19 giugno 1902^[5] **L'età minima per poter lavorare in Italia e le norme di tutela del lavoro al di sotto dei 18 anni di età sono stabilite da una serie di leggi nazionali**^[7] **/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994**^[8].

Si ricorda il Decreto legislativo del 9 settembre 1994 n. 566 che all'art. 1 ha inasprito le ammende fino a dieci milioni ed ha aggiunto anche l'arresto fino a sei mesi pur se per altre inadempienze è ricorso alla depenalizzazione prevedendo sanzioni amministrative non di minore entità. In realtà il decreto citato ha modificato il sistema sanzionatorio ed ha previsto all'Allegato I per le pene di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, la prescrizione obbligatoria, che 41 è cosa ben diversa della diffida ex art. 9 del D.P.R. n. 528/55.

Il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 262 ha rivisto alcune rigidità che ha presentato la nuova normativa sulla tutela del lavoro dei minori. In particolare, per i datori di lavoro, delle relative disposizioni alle numerose lavorazioni vietate ai minori, tenendo conto dei rapporti già in atto che delle esigenze di formazione degli apprendisti minori^[9]. Come per esempio la legge 17 ottobre 1967, n. 977 al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva europea 94 il limite di assunzione nelle fabbriche è stato elevato a 12 anni e si richiedeva il compimento del corso elementare inferiore per i piccoli operai.

Nel 1907 si pervenne al TU, approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 818 che stabilì e prevede: il campo di applicazione ai soli stabilimenti industriali con macchine non mosse da operai ed a quali che pur non avendo macchine occupavano più di cinque operai, l'età minima di ammissione al lavoro ai 12 anni, salvo età maggiore per determinati lavori pericolosi, i lavori vietati o ammessi con particolari cautele, la disciplina del lavoro notturno, la durata del lavoro normale, i riposi intermedi e settimanali.

La legge n. 1325 del 29 novembre 1961 nell'articolo 2 precisa che il livello minimo per il lavoro è di 13 anni per i lavori detti leggeri e che non pregiudichino l'assiduità della scuola^[6]. Nell'ambito europeo fra le ultime direttive^[10] **/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro che è stata l'inizio per il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345 che nell'articolo 3 dichiara: "La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori", che hanno**

un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. Si intende per orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore del lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Come periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".

Riferiamo la direttiva 94. Secondo l'articolo 4: "Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) servizi domestici prestati in ambito familiare; b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole nè pericoloso nelle imprese a conduzione familiare; c) alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; d) per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte le specifiche disposizioni legislative o regolamenti in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale".

Il legislatore con la legge citata del 1967 ha colto l'esigenza di dar corso ad una disciplina specifica del lavoro di minori che rispetto a quella del lavoro delle donne deve rispondere a principi e realtà diversi, in quanto deve certamente rivolgersi a logiche altrettanto diverse. L'articolo 1 della legge^[11]: "**(...) l'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il limite ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni**"^[12], articolo 4 sostiene: "**(...) la direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo scritto dei titolari della potestà parentale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitarie nel settore dello spettacolo**"^[13] "**(...) o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale**"^[14].

Sulla base del primo rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia è stata varata la legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". La legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo Nazionale per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia^[15]. Nell'ambito più specifico riguardando la tutela penale del minore possiamo riferire le norme del codice penale. L'articolo 600: "chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito dalla reclusione da cinque a quindici anni". Le condizioni analoghe alla schiavitù sono identificate dalla dottrina prevalente con tutte quelle condizioni di diritto da cui deriva una sottoposizione permanente al lavoro forzato e obbligatorio nonché, con le servitù per debiti, della donna contro il suo volere, con le cessioni dei minori, purchè, compiute in base a precise disposizioni di legge.

L'articolo 602 del codice penale dichiara: "(...) chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (601), aliena, cede una persona che si trova in stato di schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni"^[16]. Nel 1995 l'Italia ha presentato il primo rapporto al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia^[17] che ha il compito di controllare il rispetto nel mondo delle indicazioni della Convenzione^[18].

Il Comitato ha invitato il Governo italiano a riconsiderare il principio di non discriminazione a favore dei bambini più poveri, dei rom e degli extra comunitari^[19]. La legge più importante che va nella direzione indicata dal Comitato delle Nazioni Unite è la legge 285 del 1997. Una legge importante perché, ha istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale per la tutela dei diritti, la propria promozione, per un migliore status di vita, lo sviluppo sociale, la socializzazione dell'infanzia, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia.

In base all'articolo 3 sono ammessi al finanziamento del Fondo progetti con finalità di: a) realizzazione di servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitore-figli; b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; d) promuovere dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali (...); e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie (...). Il 16 aprile 1998, giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile il Governo italiano ha firmato la Carta di impegno per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile^[20].

La Carta prevede una serie di punti come: a) definire codici di condotta per i settori e le imprese che internazionalizzano le proprie attività^[21]; b) rilanciare la scuola come centro di promozione sociale e culturale, in quanto l'abbandono è il rovescio della medaglia del lavoro minorile, prolungando l'obbligo scolastico, precedere modalità flessibili che aiutino il rientro a scuola dei minori (...); c) sostenere le

famiglie attraverso lo strumento del reddito minimo di inserimento, detrazioni fiscali per le spese scolastiche; d) applicare effettivamente le leggi in materia di lavoro minorile, promovendo, ispezioni e interventi repressivi; e) debellare il lavoro nero e "informale"^[22]. Viene menzionato nell'ambito previdenziale l'articolo 24 della legge citata che prevede per i minori il diritto alle "prestazioni assicurative" poste dalle "assicurazioni sociali obbligatorie", al secondo comma lo stesso articolo stabilisce il diritto degli enti previdenziali ad esercitare azioni di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni erogate al minore "detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi"^[23]. Concludendo l'argomento volevo menzionare l'articolo 41 della Convenzione di New York che contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia.

L'articolo 41 dichiara: "Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; b) oppure nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. Si tratta per una clausola di salvaguardia che mette disposizioni più favorevoli per la protezione minorile contenute nella legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, ovvero enunciate dal diritto internazionale vigente^[24]. Un principio di favor minoris^[25], dichiarazioni che formulano un invito nei confronti degli Stati coinvolti in operazioni militari illecite usando bambini ma anche una premessa per le legislazioni nazionali di tutto il mondo che il dossier bambino deve essere ormai recuperato^[26] e riabilitato non solo nelle carte delle legislazioni nazionali, ma anche nelle coscienze umane^[27].

Un'educazione giuridica che coltiva i valori della pace, di dialogo, di tolleranza e fonda un mondo pacifico, dove la guerra e l'uso dei bambini non viene usata per risolvere le controversie interne o internazionali^[28]. Nello stesso spirito che parla anche l'articolo 39 della Convenzione sui diritti dei bambini: "(...) al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinsediamento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento (...) inumano o degradante o di controllo armato^[29].

In conclusione dobbiamo dire che si è cercato di delineare un sistema penale minorile italiano come un sistema "elastico" e finalizzato nelle sue linee generali a dare risposta il più possibile alla tutela del minore. Certamente vi sono varie sfide per il sistema penale minorile e gli standards internazionali che lo disciplinano. La sfida più difficile è probabilmente rappresentata dalle fasce più marginali ed instabili della popolazione giovanile, in particolare dai giovani nomadi e dagli stranieri irregolari, che vivono spesso in gravi condizioni di degrado materiale e morale e con rischi continui di coinvolgimento in attività criminali, quali i furti in abitazione per i nomadi, per gli extracomunitari.

La legislazione internazionale che mi riferirò dettagliatamente con la mia prossima pubblicazione ci permette di arrivare alle conclusioni che le cause dello sfruttamento del lavoro minorile sono molte e complesse^[30] ^[31] molte volte aumentata a causa dello squilibrio, tra il Nord e il Sud del Mondo, ^[32] **culturale che pone in disagio i diritti dei bambini e dei ragazzi che non vivono normalmente la propria infanzia e la loro adolescenza dopo. Così il fanciullo diventa oggetto^[36], non possiede la forza fisica innanzitutto e in un secondo livello quella giuridica per opporsi alle pretese degli adulti^[37]**, perché, la globalizzazione che nei nostri giorni^[33] modifica il traffico dei mercati, la divisione del lavoro^[34], i conflitti armati^[35]. Non possiamo escludere anche la povertà.

Dall'altra parte nell'ambito nazionale riteniamo che le misure cautelari nell'ambito familiare, previste dal sistema penale minorile italiano, non sono in realtà applicabili a questi minori, così come per loro, allo stato, non è ipotizzabile alcun progetto di messa alla prova, né un coinvolgimento dell'ambiente in cui vivono, della famiglia che molte volte non esiste o che può essere la vera mandante dei reati che commettono^[38], della scuola che non frequentano e del lavoro che non hanno e non avranno mai, inteso come occupazione stabile e regolare. Sotto altro profilo, in specie, ma non solo, nelle regioni meridionali, vi sono ragazzi coinvolti in attività criminali organizzate alle quali partecipano membri della loro famiglia e comunque del gruppo sociale cui appartengono, ragazzi per i quali la scelta deviante appare quasi necessitata.

Riprendendo le fila del discorso e tornando a coloro che temono gli effetti negativi di Internet, specie rispetto ai minori, viene agevole dir loro che la rete delle reti riproduce in tutto e per tutto il mondo reale, comportando gli stessi problemi, seppur con le differenze prospettate, presenti in qualsiasi altro contesto sociale.

La vera questione non è quindi quella di negare o meno l'esistenza di una realtà che vi è e tenderà naturalmente a crescere comunque, la giudichiamo, quanto piuttosto quella di individuare quei criteri minimi che consentano di contrastare in modo adeguato le diverse nuove forme di criminalità. Certo

oggi la violenza in famiglia è sentita come tale, la violenza di gruppo, specie da parte dei minori, costituisce una sorta di cerimonia di iniziazione alla virilità, in cui l'umiliazione della vittima è lo specchio della paura del "diverso". Bisogna allora osservare che certamente questo sistema penale, fondato su di un'ampia discrezionalità del giudice nazionale e sulla mobilitazione di risorse che spesso non vi sono, rischia di creare delle disparità di trattamento, in peius, a danno proprio dei soggetti più bisognosi di tutela e di aiuto e che, se ciò di per sé non rappresenta una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, certamente sollecita uno sforzo, anche di fantasia, da parte di tutti i soggetti coinvolti, per trovare soluzioni di progettualità praticabile, pena la creazione di un vero e proprio doppio binario nel trattamento penale del minore, nell'autodeterminazione penale del fanciullo.

[1] Esiste anche la legge 216/91 che prevede interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

[2] Vedi in merito, il R. D. 26 aprile 1928, n. 1723, di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926, l'art. 4 della Convenzione resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, l'art. 1 della Convenzione resa esecutiva con L. 20 dicembre 1957, n. 1304, la L. 13 luglio 1966, n. 653, la L. 2 gennaio 1989, n. 8.

[3] Viene menzionata un'intesa contro il lavoro nero firmata al 15 ottobre 1998 a Istanbul fra le autorità turche e membri dei sindacati italiani. Il Protocollo si articola sui seguenti principi: 1. Nessun bambino al di sotto dei 15 anni potrà essere impiegato per alcun lavoro. 2. Saranno realizzati pari opportunità e trattamenti senza pregiudizio di ideologia, religione, sesso, nazionalità. 3. I salari devono essere equi (...). 4. Per i dipendenti devono trovare applicazione le coperture assicurative e di sicurezza sociale. 5. Il produttore deve assumersi la responsabilità dell'intero ciclo manifatturiero. Dobbiamo dire che era la prima volta che in Turchia nel settore tessile-abbigliamento viene siglata un'intesa dove ci si impegna a non far lavorare i minori sotto i 15 anni in tutta la catena produttiva contoterzisti. Nell'ambito dell'intesa internazionale riferiamo anche un'altra intesa nazionale: Il Protocollo d'intesa fra Comune di Roma e CGIL, CISL e UIL sullo sviluppo della città e per favorire l'occupazione che impegna l'amministrazione locale a prendere iniziative tese a "verificare la regolarità del trattamento di lavoro, le qualità dell'opera e la corrispondenza così da scongiurare le pratiche del lavoro nero".

[4] Come riferimenti normativi possiamo riferire: a) L. 24-6-1934, n. 653 (Tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli); b) L.14-10-1967, n. 677 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti); c) L'articolo 4 della Costituzione italiana che "(...) riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (...)";

[5] A Washington fu firmata una Convenzione internazionale con la quale fu stabilito il limite di 14 anni per il lavoro dei fanciulli e fu posto il divieto del lavoro notturno. L'adesione dell'Italia all'OIL, le predette convenzioni internazionali ratificate il 10 aprile 1923 nonché quella del 1932 sollecitarono l'Italia alla riforma dell'intera legislazione in favore del lavoro minorile e all'emanazione della legge 26 aprile 1934, n. 654.

[6] CUNNINGHAM, Storia dell'infanzia XVI-XX secolo, Il Mulino, 1997.

[7] GERIA, PITTAU, Il lavoro minorile in Italia, problemi e prospettive, in Affari Sociali Internazionali, 1999.

[8] The European Council directive regarding "The protection of Young Worker's", 94/33/EC, dated June 22, 1994.

[9] Fra le leggi nazionali relativi alla materia esaminata ricordiamo anche: la legge 25 maggio 2000, n. 148, il decreto legge 22 febbraio 2000, n. 31, differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, il D.L. 4 agosto 1999, n. 345, attuazione della direttiva 94/33CE sulla protezione dei giovani sul lavoro, la legge 9 febbraio 1999, n. 30, ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Stasburgo il 3 maggio 1996, il D. Lgs 9 settembre 1994, n. 566, modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio, il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365, regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impegno di minori in lavori nel settore dello spettacolo, la Legge 6 dicembre 1993, n. 499 che delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro, il D. P. R. 31 luglio 1980, n. 619, istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della L. n. 833 del 1978), il D.P.R., 20 gennaio 1976, n. 432, determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il D.P.R. 17 giugno 1975, n. 479, regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della L. 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultino comunque nocive, il D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36, determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai 14 anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, la legge 17 ottobre 1967, n. 977, tutela del lavoro dei fanciulli degli adolescenti.

[10] Molto interessante è stata la edizione speciale dalla Commissione con il titolo: "Codes of conduct and social labels" del 1998. Relativamente al lavoro minorile riferisce: "The European social partners in commerce: 1. Emphasis that where child labour exists, the countries concerned have a duty to combat the exploitation of children, which is in violation of their human rights, including those embodied in the laws of those countries. 2. Urge the countries concerned to undertake measures with the objective of guaranteeing that the children's right to a normal adolescence and education is ensured. 3. Recommend that retailers, wholesalers and the international traders be alerted to signs which may indicate that a production process involves exploitation of children (...)". (Texts of codes of conduct already established in the framework of the European social dialogue. Eurocommerce and euro-FIET joint statement on combating child labour).

[11] Secondo questa legge che si evidenzia è quella relativa sull'età minima di avvio al lavoro. In questo contesto viene prevista l'emanazione, regolarmente avvenuta, di decreti presidenziali come: a) D.P.R 4 gennaio 1971, n. 36, Gazzetta ufficiale 15 marzo 1971, n. 66 sulla determinazione dei lavori leggeri nei settori non industriali per l'avvio al lavoro dei minori di età inferiore ai quattordici anni compiuti; b) D.P.R 20 gennaio 1976, n. 432, Gazzetta ufficiale 24 giugno 1976, n. 165 sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri nei settori industriali e non industriali per l'avvio al lavoro dei minori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno.

[12] "L'articolo, infatti definisce preliminarmente "fanciulli" i minori che non hanno compiuto i quindici anni e

"adolescenti" quelli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni. Si osserva così che il rispetto della scuola dell'obbligo è in Italia garantito in base, salvo le eccezioni che si evidenzieranno, ricordando che la dimensione attuale della scuola obbligatoria cessa, di norma, al quattordicesimo anno". Cfr. SINISCALCHI, Le Convenzioni dell'OIL e la legge interna italiana sulla tutela del lavoro dei minori, in libro della SAULLE (a cura di), La Convenzione dei diritti del minore e l'ordinamento italiano, edizioni E.S.I., 1994, pp. 93-94.

[13] Nei nostri giorni di globalizzazione vi sono imprese che ricevono il lavoro in appalto o in subappalto con un meccanismo a catena, come per esempio coloro che ricevono l'appalto spesso sono imprenditori o operatori di Paesi come la Corea del Sud, Singapore, Paesi che hanno già un rapporto stretto con il mondo occidentale e da parecchio tempo si è sviluppata una certa base di industria e di sfruttamento minorile.

[14] La grandissima parte delle attività lavorative in cui sono impegnati i minori sono attività lavorative tradizionali o comunque connesse al mercato interno. La maggior parte dei bambini che lavorano sono impegnati nell'agricoltura e nelle attività correlate e che dunque il fenomeno del lavoro minorile è in larga misura un fenomeno di lavoro minorile rurale.

[15] La legge 451/97 ha istituito: a) il centro di documentazione e analisi, che raccoglie rilevazioni statistiche, leggi nazionali e regionali, risoluzioni internazionali ed europee, b) un osservatorio nazionale per l'infanzia. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano d'azione per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; c) una commissione parlamentare per l'infanzia con compiti d'indirizzo e controllo dell'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione italiana.

[16] Vedi in merito, il R.D. 26 aprile 1928, n. 1723 di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926, l'art. 4 della Convenzione resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, l'art. 1 della Convenzione resa esecutiva con L. 20 dicembre 1957, n. 1304, la L. 13 luglio 1966, n. 653, la L. 2 gennaio 1989, n. 8.

[17] BEGHÈ LORETI, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Cedam, Padova, 1995.

[18] Fra le novità della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989 era l'istituzione di un Comitato sui diritti del fanciullo. In particolare l'articolo 43 della Convenzione nota: "(...) sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate. Lo scopo è di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima: a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite (...) il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno alle agenzie specializzate ed ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti (...) può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo (...) il Comitato può fornire suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione (...)", (art. 45).

[19] MARINI, Prime valutazioni sul funzionamento del Comitato per i diritti del fanciullo istituito dalla Convenzione di New York, in libro di Beghè Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, op. cit., pp. 315 ss.

[20] R. Prodi nella sua dichiarazione per la giornata del lavoro minorile ha dichiarato: "il lavoro minorile va cancellato dall'Italia e all'estero toglieremo gli incentivi alle imprese italiane che se ne serviranno (...) il lavoro minorile va eliminato sia per i figli degli italiani che per quelli immigrati (...)", La Repubblica, 16 maggio, 1998.

[21] Le industrie che impegnano i minori sono sparse in tutto il mondo e appartengono ai settori più svariati: Dalle industrie di braccialetti di vetro in India, alle industrie per la lavorazione del cuoio della zona di Napoli, ai lavoratori pre-industriali per la fabbricazione di mattoni in Colombia e Perù. La situazione dei bambini che lavorano come braccianti nelle piantagioni è ancora più drammatica. In effetti, le leggi che tutelano il lavoro dei minori non vengono applicate al settore dell'agricoltura. In Brasile lavorano nelle piantagioni di canna zucchero, in Colombia nei vivaisti per l'esportazione di fiori. Gli incidenti di lavoro sono molto numerosi e a questi si sommano l'esposizione ai pesticidi, al freddo, alle malattie ecc. Aggiungiamo anche i bambini che lavorano per strada e sono in costante crescita nelle zone dove sono in corso guerre e conflitti armati. I "meninos de rua" come vengono chiamati in Brasile, apportano generalmente un sostegno finanziario fondamentale alle loro famiglie garantendo loro generi di prima necessità.

[22] UNICEF (a cura di), Il mondo domani. Speciale diritti dei bambini: la via italiana, n. 5, maggio 1998. Per attività illecite o lavoro informale si intendono quelle che infrangono soltanto i divieti sul lavoro minorile o in quanto tale: assistenza, contratti, retribuzioni ecc., che gli Stati si sono dati. Le attività illegali ricadono così nella sfera dei lavori perseguibili penalmente come: prostituzione, manovalanza nelle fila della criminalità, partecipazione a bande armate ed eserciti irregolari che coprono tutta la "strada" di criminalità organizzata.

[23] OLIVELLI, La tutela del lavoro minorile nella nuova legge 17 ottobre 1967, n. 977, in Lavoro e Sicurezza Sociale 1969, pp. 213.

[24] EHRENBURG, The labor link: Applying the international trading system to enforce violations of forced and child labor, in Yale Journal of International Law, 1995, pp. 361-379.

[25] BALTON, The Convention on the rights of the child. Prospects for international enforcement, in Human Rights Quarterly, 1990, vol. 12, pp. 120 ss.

[26] Le Nazioni Unite con la Risoluzione 55/3, (Cooperation between the United Nations and the Council of Europe), adottata il 2 novembre 2000 hanno dichiarato che: "(...)una cooperazione tra le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Concretamente la Risoluzione si riferisce alla protezione e stabilimento della democrazia, i diritti umani la libertà fondamentale, attività contro il razzismo e l'intolleranza (...), benvenuta la partecipazione del Consiglio d'Europa e chiede il suo aiuto per la protezione delle minoranze, dei diritti della proprietà, osservazione dei risultati elettorali(...), cooperazione per l'equità e sviluppo delle donne nel nuovo millennio, lo sviluppo sociale per tutti in a globalizing world (...)".

[27] Report of the 9th session of the ad hoc Committee on the elaboration of a Convention against transnational organized crime. Protocol prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, June 5-9 of 2000. "(...)trafficking in persons shall mean the recruitment (...) for the purpose of exploitation (irrespective of the consent of the person); exploitation shall include, at a minimum (use in prostitution or other forms of) sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery (or servitude)".

[28] CASTELLE, In the child's best interest. A primer on the U.N. Convention on the rights of the child, 3eds., 1990. VERHELLEN, Convention on the rights of the child: Background, Motivation, Strategies, Main Themes, 1994.

[29] ROBINSON, A call for reintegration and recovery measures via article 39 of the United Nations Convention on the rights of the child, in *Indiana Journal of Global and Legal Studies*, 1994. GARDAM, Women and the law of armed conflict: Why the silence?, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1997, pp. 55 ss.

[30] CHIDLEY et al., Fighting the child sex trade, in *World Press Review*, November 1996.

[31] "Poverty was a root cause for the sale of children, child prostitution and child pornography, the representative of Iceland warned". Cfr. Third Committee, Press Release: GA/SHC/3539, 28 October 1999 con il titolo: "Special efforts are needed for recovery of child soldiers, third committee told during debate on children's rights".

[32] UCCELLA, I diritti dell'uomo in Africa e in America Latina, in *Giurisprudenza Italiana*, 1987, pp. 30 ss.

[33] ALSTON, Treaty making and Australia: Globalisation versus sovereignty, 1995.

[34] "The two main reason why enterprises employed child labour were the "willingness" of children to work as many hours as required and the absence of labour disputes (...) most parents said the main reason was that their working children contributed at least 20 percent of household income, followed by help in the household enterprise (...)". Press Release ILO/96/18.

[35] The working group: "Stopping the use of children as soldiers" ha adottato una Dichiarazione per l'uso dei bambini nei gruppi armati e nelle forze armate (Declaration on the use of children in armed forces and armed groups, 14 May of 1999). Fra gli altri chiede a tutti gli Stati di: a) end the recruitment and use of all children under 18 years of age into the armed forces, b) refrain from conscripting demobilised child soldiers, c) bring to justice those who continue to recruit or use children as soldiers, d) the adoption of an Optional Protocol to the Convention on the rights of the child setting 18 years as the minimum age for all military recruitment and participation in hostilities.

[36] RUBERTI, I bambini di strada: Una realtà che sta crescendo, in *Affari Sociali Internazionali*, 1995, vol. 4.

[37] KROOTAERT, KANBUR, Perspetiva economica del Trabajo infantil, in *Revista Internacional del Trabajo*, vol. 114, Ginebra: OIT, 1995. Inter-American Children's Institut: The inter-American Children's Institute and Child-Oriented policies: A working program vis-a-vis the new regional situation. Montevideo: IIN, 1996.

[38] RUBERTI, I bambini di strada: Una realtà che sta crescendo, op. cit. Fonte: Liakopoulos Dimitris, www.diritto.it

Fonte: Dimitris Liakopoulos

Tratto da www.trattano.it